Archivio di Stato di Roma, *Rubricella Primae Partis Instrumentorum* – Anni 1746 D. Dom.cus Paparozzius A.C. Not. Vol. 5262 cc. 71r-81v. e 104r-112v

[71r]

Cong[regati]o Pro Patrim[oni]o Ill[ustri] D[omini] Marchionis Prosperi Caffarelli¹

Die 20 Januarij 1746

Avendo l'Ill[ustrissi]ma Cong[regazion]e composta di tre Ill[ustrissi]mi, e R[everendissi]mi Sig[no]ri Prelati, cioè Argenvilliers², Amadei³, e Cenci⁴ deputata coll'Oracolo di N[ost]ro Sig[no]re sopra il Patrimonio dell'Ill[ustrissi]mo Sig[no]r March[es]e Prospero Caffarelli risoluto, che a fine di dimettere i debiti di d[ett]o S[igno]r March[es]e Prospero, e special[men]te quello che ha col Monte S. Paolo Religione, al quale fu ammesso con Special Chirografo della S[anta] M[emoria] di Clemente XII segnato l'anno 1734, si dovessero vendere alcuni effetti di d[ett]o S[igno]r March[es]e, per lo che da Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo e R[everendissi]mo Bernardino Giraud⁵ Economo deputato a d[ett]o Patrimonio con altro

[71V]

Chirografo Pontificio segnato li 30 Giu[gn]o 1744, sono state fatte affiggere ne' luoghi soliti di Roma diverse notificazioni per d[etta[vendita, come infatti è stato di già venduto qualche effetto di d[ett]o Patrimonio.

¹ - Archivio di Stato di Roma, *Rubricella Primae Partis Instrumentorum* - Anni 1746. D. Dom[ini]cus Paparozzius A.C. Not. Vol. 5262; Carte da 71 a 81v - da 71 a 80r e da 102r a 108v.

² - [Enciclopedia Treccani.it]: «Argenvilliers Clemente. - Ecclesiastico (Roma 1687 - ivi 1758), di famiglia di origine francese. Avvocato concistoriale con Clemente XII, fu creato cardinale (1743) e nominato suo uditore da Benedetto XIV, del quale fu ascoltato consigliere durante tutto il pontificato. Il suo nome è legato soprattutto alla riforma dell'università di Roma (della quale fu rettore dal 1744), attuata a partire dal 1748 e caratterizzata da una particolare attenzione per il settore scientifico (creazione di un fondo speciale per il potenziamento della ricerca, istituzione delle cattedre di matematica superiore e di chimica con relativo laboratorio, dell'istituto di fisica, rammodernamento del teatro anatomico).»

³ - Francesco Felice Amadei (1704-), Romano, divenne uditore di Rota nel 1750.

⁴ - Baldassarre Cenci (1710-1763), quinto di sette figli di Tiberio e Eleonora (Maddalena) Costaguti, Baldassare appartiene ad nobile ed antica famiglia romana. Ha studiato alla Pontificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici, dove ottenne il dottorato *in utroque iure*. Nominato canonico della basilica Vaticana (1730), referendario del tribunale della Segnatura (1735), fu nominato nel 1737 governatore di Benevento, incarico che mantenne fino a giugno 1739. Ritornato a Roma, fu nominato relatore della Congregazione della Consulta (fino al 1742), uditore del tribunale della Segnatura, uditore della Camera Apostolica (da settembre 1753) e segretario della Congregazione della Consulta. Fu creato cardinale-presbitero da papa Clemente XIII nel concistoro del 23 novembre 1761. Il 25 gennaio 1762 ottenne il titolo di Santa Maria in Ara Coeli. Il papa lo nominò delegato e commissario con poteri assoluti per il drenaggio delle paludi pontine Morì il 2 marzo 1763 a Nettuno. I suoi resti riposano nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli.

⁵ - [Dizionario Biografico Treccani]: «Bernardino Giraud Nacque a Roma il 14 luglio 1721 dal conte Pietro e da Altilia dei conti Zagaroli, terzogenito di cinque figli (con Alessio, Stefano, Ferdinando e Plautilla [...] Studiò filosofia e teologia nel collegio Tolomei di Siena con Lorenzo Ricci, futuro generale dei gesuiti, laureandosi in utroque iure nell'Università di quella città l'11 sett. 1738. Rientrato nel 1739 ricevette la tonsura dal vicegerente F. Spada. Protetto dal card. L.M. Torrigiani e godendo della benevolenza di Benedetto XIV e Clemente XIII, entrò subito nella carriera prelatizia, facendovi rapidi progressi: referendario utriusque Signaturae, delegato apostolico a Norcia, ponente della congregazione del Buon Governo, giudice della Fabbrica di S. Pietro, luogotenente della Camera apostolica, votante del supremo tribunale della Segnatura di giustizia [...]»

E volendo la stessa Ill[ustrissi]ma Cong[regazion]e vie più promuovere vantaggi di d[ett]o Patrimonio sotto li 12 corr[ent]e ha fatto affiggere altra notificazione per la vendita d'un Palazzo incontro la Chiesa del Sudario, della metà a d[ett]o Patrimonio spettante della tenuta detta La Castagnola nell'Agro Rom[an]o, e del Palazzetto posto in Civitavecchia con la dichiarazione che in questo g[ior]no, luogo, et ora di d[etti] [cor]pi (?) di beni si sarebbe decretata la vendita a fav[or]e del mag[gior]e Oblatore ad estinzione di candela.

Congregati pertanto d[ett]i Ill[ustrissimo]i e R[everendissi]mi Sig[nor]i Argenvilliers, Amadei, Cenci e Giraud nel Palazzo Ap[ostoli]co nel Quirinale nelle stanze di d[ett]o Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo Argenvilliers con me Not[ar]o, gionta l'ora intimata in d[ett]a notificazione ordinarono s'accendesse la candela, come si costuma; notificando tanto a diverse Persone concorse

[112T]

per effetto nell'anticamera, che si presentarono avanti d[etta] Il[ustrissi]ma Cong[regazione per dare le loro offerte, fu accesa la Candela per la vendita della metà di d[etta] tenuta della Castagnola; qual vendita fu destinata al S[igno]r Gios.e Gaetano Donati pro persona nominanda unico oblatore, che all'atto dell'estinzione di d[etta] Candela offerì scudi dodicimila e dieci.

Successivam[en]te fu accesa altra Candela per la vendita del Palazzo contro al Sudario per la quale il S[igno]r Filippo Giorgieri, et il S[igno]r Filippo Parchetti ambedue pro persona nominanda diedero diverse offerte, e finalm[ent]e d[etto] S[igno]r Parchetti nell'atto dell'estinzione di d[etta] Candela diede la mag[gior]e offerta in scudi novemila dugento novantacinque; e perciò a fav[or]e di esso Sig[no]r Parchetti e della Persona da nominarsi da lui la sud[dett]a Ill[ustrissi]ma Cong[regazion]e decretò la vendita di d[etto] Palazzo per prezzo di s[cudi] 9295.

In 3.º luogo accesa la Candela per la vendita del Palazzetto in Civitavecchia, non comparve alcuno ad offerire.

Supp. Quibus &t.

Actam Romae ubi supra pr[esenti]bus R[everendissimis] D[ominis] Dom[eni]co

[112V]

Campanella filio D. Petri Rom[an]o et Jo[anne] Guiloni filio q[uonda]m Cornelij Alban. (?) testis Pro D. Paparozio A[uditore] C[amarae] Not[ario] Joseph Mariotti (...?)

[73r]

Io sotto[scritt]o colla p[rese]nte da valere &c., in esecuzione degl'Editti, e Notificazioni publicate da Monsig[nor]e Illustrissi]mo, e R[everendissi]mo Giraud Economo deputato al Patrimonio del Sig[no]r Marchese Prospero Caffarelli, offerisco alla metà della Tenuta della Castagnola, posseduta dal sud[dett]o Sig[no]r Marchese Caffarelli, e che si deve vendere a tenore de suddetti Editti, e Notificazioni, per dimettere i di lui Creditori s[cudi] dodicimila in mo[on]eta da depositarsi a disposizione del sud[dett]o Monsig[nor]e Illustrissi]mo Giraud, e ciò senza alcun mio pregiudizio per il Credito, o Crediti, che devo conseguire dalla Casa del sud[dett]o Sig[no]r Marchese Caffarelli. Con patto però, e condizione, e non altrim[en]ti &c., che la p[rese]nte offerta di s[cudi] dodicimila s'intenda di doversi li medesimi pagare con il prezzo da ritrarsi dalla vendita di tanti Luoghi di Monte della Primogenitura della mia Casa, se con Chirografo della Santità di N[ost]ro Sig[no]re mi verrà benignam[en]te permesso lo svincolo dell'istessi Luoghi di Monte, ad effetto di fare il sud[det]o Deposito, e colla Surrogazione della med[esim]a Primogenitura. In fede di che m'obligo nella più ampla forma della R[everenda] C[amera] A[postolica]. Questo dì 8 Gennaro 1746.

[74r]

Io sotto[scritto] pro Persona nominanda al Palazzo da vendersi assieme con tutte, e singole sue rag[io]ni, spettanti per anche all'Ill[ustrissi]mo Sig[no]r Marchese Caffarelli, posto in Roma a Cesarini, dove presentemente abita Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo, e R[everendissi]mo de Canilliac⁶, offerisco la somma di scudi nove mila m[one]ta da depositarsi in conformità del special Chirografo della S[anti]tà di N[ostro] S[ignore] Benedetto XIV, in vigore del quale, e a forma d'esso dovrà seguire de[etta] vendita, e come meglio rispettivamente s'esprimerà nell'Istr[umen]to sopra di ciò da stipularsi, dichiarando che questa mia offerta debba valere per un mese d'oggi prop[ri]o dentro il q[ua]le tempo non seguendo d[etta] vendita, s'abbia la med[esi]ma per non fatta, e di niuna forza, e vigore e così, e non altrimenti m'obligo nella più ampla forma della R[everenda] C[amera] Apo[sto]lica con d[ett]a. La rive[risco] (...?) Roma 8 Gennaro 1746 Io Alessandroni (...?...?)

[75r]

Ven[diti]o Casini pro Ill[ustrissim]o et (...?) d. Ant[oni]o Nicodemi ac Ill[ustrissim]o et Rev[erendissim]o D. Caietano Amato s[cudi] 1500

Die 21 Januarij 1746

Essendo con.e a me Not[ar]o si asserisce, che la S[anta] M[emoria] di Clemente XII dell'anno 1734 con suo special Chirografo ammettesse l'Ill[ustrissi]mo S[igno]r March[es]e Prospero Caffarelli al M[on]te Religione per la Somma di s[cudi] 17561, ad effetto di pagare con essi i debiti proprij, e con che restassero sospese tutte l'azzioni, ipoteche, e ragg[io]ni di qualunque altro Cred[itor]e benché anteriore sino all'estinz[ion]e di d[etti] s[cudi] 17561 da farsi con le rendite de

[75v]

Beni d'esso S[igno]r March[es]e Prospero, cioè con s[cudi] 300 l'anno, oltre il pagam[en]to de frutti di d[ett]o Capitale⁷, per il che restando impedito alla b[ona] me[moria] del March[es]e Ottavio Federico del Bufalo il pagam[en]to de frutti di due Censi nell'anno 1705 imposti, e venduti a fav[or]e della Primog[enitu]ra del Bufalo dalle b[one] m[emorie] di Pietro Minutilli Caffarelli, e dalla March[es]a Anna M[ari]a Petrosino sua Mog[li]e respett[ivament]e per parte di d[ett]o Sig[no]r March[es]e del Bufalo, fu ricorso li 29 Agosto 1741 alla Signatura di Grazia⁸ del Regnante Sommo

_

⁶ - JEAN BAPTISTE PIERRE JULLIEN DE COURCELLES, *Histoire généalogique et héraldique des pairs de France:* ..., Paris 1829, Volume 10,p.38: «Claude François de Beaufort-Montboissier dit l'abbé de Canilliac, reçu chanoine-comte de Brioude le 3 août 1712, puis chanoine-comte de Lyon le 27 avril 1716, abbé de Barbeau, diocèse de Sens, le 8 janvier 1721, auditeur de Rote au mois de juillet 1733, reçu a Rome le 1^{er} mars 1735, pourvu de l'abbaye de Montmajour en cette année, et de celles de Cercamp et de Fècamp en 1739 et 1745, conseiller d'état. Prélat-commandeur de l'ordre du Saint-Esprit le 10 juin 1753, mort à Paris le 17 janvier 1761, dans la 68^e année de son âge.»

⁷ - Nello "Stato dell'Entrata et Uscita della Primogenitura di Anna Caffarelli, posseduta dal Marchese Prospero Caffarelli Minutillo Odierno Primogenito" risulta che nel 1731 Prospero disponeva di una Entrata annua residua di soli 890:51 scudi, accresciuta per l'eredità della madre Anna Maria Petrosini di scudi 393:70. Gli interessi su 17561 pesavano moltissimo. Se si suppone un interesse del3%, che è il minimo immaginabile, tali interessi ammonterebbero a 527 scudi, che sommati ai 300 annui stabiliti per l'estinzione del debito, lasciavano a Prospero pochissimo. Gli rimaneva qualche rendita Minutillo?

⁸ - Neri Maria Corsini (1685-1770) nel 1733 divenne prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, carica che mantenne fino alla morte. *Tribunale della segnatura di grazia e di giustizia*, voll. 93, bb. 16 e regg. 4, (1614-1809). Inventario 1972. [vol. III, pag. 1126]. Le origini di questa magistratura risalgono al sec. XIII, allorché i pontefici affidarono ad alcuni relatori l'incarico di esaminare suppliche e ricorsi e di riferire in merito suggerendo anche le decisioni necessarie. Questi

Pontefice Benedetto XIV, et esposto l'aggravio sofferto, gli fu conceduta la remissione della Causa alla Sag[r]a Rota previa aperitio oris⁹; ma ciò non ostante propostasi la d[etta] Causa nella Rota delli 7 Mag[gi]o 1742 fu a d[etto] Sig[no]r March[es]e del Bufalo negata non solo l'esecuzione de mandati canonizati dalla med[esim]a Rota, e dalla Signatura di Giustizia, ma anche la rilassazione di altri per i nuovi frutti, col motivo che se bene gli era stata conceduta l'aperitione oris ad ogni modo restava ferma la volontà di d[etto] Sommo Pontefice Clemente XII di voler preferire li Montisti quali avevano contrattato sotto la fede pub[blic]a.

[76r]

Per il che per parte del med[esim]o S[igno]r Marc[hes]e del Bufalo fu fatto nuovo ricorso a N[ostr]o Sig[no]re, da cui rimesso a Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo, e Rev[erendissi]mo Argenvilliers¹⁰, suo Uditore; questi sentiti giudizialmente li Difensori tanto de Montisti, quanto di d[etto] Sig[no]r March[es]e Prospero Caffarelli, e della Sig[nor]a March[es]a Giovanna Gomez sua Mog[li]e, e de loro figlioli col precedente oracolo di Sua Beatitudine sotto li 26 Feb[ra]ro 1744 deputò una

funzionari furono col tempo denominati referendari e durante il pontificato di Martino V costituirono un particolare ufficio chiamato segnatura, dalla " signatura " o firma che apponevano alle decisioni pontificie. La magistratura, sotto il pontificato di Giulio II, era già suddivisa in segnatura di grazia, dipendente direttamente dal pontefice, e segnatura di giustizia dipendente da un cardinale prefetto. La segnatura di grazia che, proprio per la sua particolare fisionomia, decideva le cause pi" che a norma di diritto secondo il principio ex bono et aequo, era composta dal pontefice (con voto decisivo), dal cardinale prefetto, e da tre o quattro prelati scelti dall'uditore del papa tra i ponenti della segnatura di giustizia. Giudicava le seguenti cause: quelle che non erano di competenza della segnatura di giustizia; i giudicati in forma di segnatura dei legati nelle province; quelle da sottrarre al giudizio di qual che congregazione per affidarle invece al tribunale dell'auditor Camerae o ad altri tribunali; quelle relative a chirografi pontifici; quelle per le quali sentenze o decreti di congregazione non ne prevedevano l'appello; quelle giurisdizionali fra tribunali soggetti alla segnatura di giustizia; quelle criminali in cui si chiedeva l'appello da qualche sentenza o in cui vi fosse incertezza fra giudice civile e criminale; ed infine in tutte quelle cause in cui piacesse al pontefice di giudicare o di rimetterle ai giudici ordinari. La segnatura di grazia fu riformata da Sisto V nel 1588 e da Benedetto XIV con la costituzione Romanae curiae del 21 dic. 1744; raggiunse il massimo della sua importanza sotto il pontificato di Clemente IX; ma proprio nella seconda metà del sec. XVII cominciò a declinare e finì per riunirsi soltanto una o due volte l'anno. Con rescritto 17 ott. 1826 Leone XII tentò di restituirle autorità e prestigio. Rimase in vigore fino al 1847 e continuò a sussistere di diritto fino al 1899. Fu definitivamente soppressa nel 1908. La segnatura di giustizia, a differenza di quella di grazia, era un vero e proprio tribunale. La sua giurisdizione si divideva in due turni; nel primo turno il tribunale decideva i ricorsi per ottenere la cassazione o la revisione delle sentenze dei giudici ordinari; nel secondo turno la pertinenza di una causa ad un giudice piuttosto che ad un altro. I tribunali soggetti alla sua giurisdizione erano: i tribunali nelle province; i tribunali romani dell'auditor Camerae, del governatore, del vicario e, dal 1824, anche quello del senatore. Gli altri tribunali romani o avevano la " segnatura in ventre " o erano soggetti alla segnatura di grazia. La segnatura di giustizia era composta dal cardinale prefetto, dall'uditore di segnatura, dall'uditore del prefetto, dai votanti, dai referendari e dal decano. Il tribunale fu abolito nel 1809 con ordine della consulta straordinaria per gli Stati romani e fu ripristinato con editto del 14 mag. 1814. Rimase in funzione fino al 1870 eccetto una breve parentesi (9 febbraio-22 novembre 1849) durante la repubblica romana, vedi Tribunale della segnatura, p. 1202.

⁹ - CARLOS J. ERRÁZURIZ M., Corso fondamentale sul diritto della Chiesa, vol. 1, Milano 2009, p. 349: Il ricorso gerarchico o amministrativo contro gli atti amministrativi singoli non è possibile contro atti emanati dal Romano Pontefice stesso o dal Concilio Ecumenico stesso. «In questi casi, trattandosi dell'autorità suprema della Chiesa, semplicemente non vi è alcun Superiore gerarchico cui si possa ricorrere. Poiché l'autorità anche personalmente esercitata dal Papa è veramente suprema, contro i suoi atti non è possibile ricorrere al Concilio Ecumenico. Ovviamente ciò che si può fare è chiedere una revisione dell'atto allo stesso Romano Pontefice. In tal caso trattandosi di un atto dello stesso Papa (o confermato da lui in forma specifica) è tradizionalmente previsto l'istituto detto un tempi dell'*aperitio oris*, mediante la quale il Pontefice dà mandato ad un'autorità inferiore affinché riesamini l'atto. La stessa concessione di tale *aperitio* è normalmente affidata dal Papa ad un organismo della Curia Romana, e di regola l'esame del merito della richiesta viene pure svolto nell'ambito della stessa Curia. L'*aperitio oris* vuol dire "apertura della bocca" dello stesso Romano Pontefice, nel senso figurato che il riesame della decisione significa che si dice ciò che lo stesso Papa avrebbe detto se avesse conosciuto le nuove informazioni apportate.

¹⁰ - [Enciclopedia Treccani.it]: «Argenvilliers Clemente. - Ecclesiastico (Roma 1687 - ivi 1758), di famiglia di origine francese. Avvocato concistoriale con Clemente XII, fu creato cardinale (1743) e nominato suo uditore da Benedetto XIV, del quale fu ascoltato consigliere durante tutto il pontificato. Il suo nome è legato soprattutto alla riforma dell'università di Roma (della quale fu rettore dal 1744), attuata a partire dal 1748 e caratterizzata da una particolare attenzione per il settore scientifico (creazione di un fondo speciale per il potenziamento della ricerca, istituzione delle cattedre di matematica superiore e di chimica con relativo laboratorio, dell'istituto di fisica, rammodernamento del teatro anatomico).»

Cong[regazio]ne par[tico]lare composta di tre Prelati, cioè d'esso Argenvilliers, Amadei¹¹, e Cenci¹² la quale sotto li 19 Aprile d[etto] anno fu di sentimento, e risolvé, che si dovesse consultare la Santità Sua, perché venisse deputato Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo, e Rev[erendissi]mo Bernardino Giraud¹³ o altro Prelato in Economo del Patrimonio di d[ett]o S[igno]r March[es]e Caffarelli, in sequela della qual risoluzione il med[esim]o Regnante Sommo Pontefice con suo special chirografo segnato li 30 Giugno 1744 et esibito original[men]te negli atti miei sotto

[76v]

li 4 Agosto susseguente, deputasse per Economo di d[ett]o Patrimonio il prelodato Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo Giraud, con tutte, e sing[ol]e facoltà necessarie, et opp[ortun]e, et in specie di deputar Ministri, riveder conti, eleggere Pr[ocurat]ori e di potere liberam[en]te, e non ostanti tutti li pesi, e vincoli del fid[eicommi]sso istituito da Prospero Caffarelli Seniore e della Primog[enitu]ra della b[uona] m[emoria] di Anna Caffarelli, e d'ogni altro fid[eicomme]sso istituito da qualunq[ue] Antenato di d[etto] March[es]e Prospero giuniore, vendere, ed alienare (...?) beni di esso S[igno]r March[es]e Prospero giuniore, eccettuata la Tenuta di S. Lorenzo, per doversi il prezzo depositare e d'indi (?) con ord[in]e di d[etto] Mon[signo]r Economo da sottoscriversi anche da d[etti] Mon[signor]i Argenvilliers, Amadei, e Cenci erogare in dimissione ora de Montisti, e di poi degl'altri Creditori di d[etto] Patrimonio secondo l'istruzione di d[etta] Cong[regazion]e par[ticola]re, e come più amplamente risulta da d[etto] Pontificio Chirografo, al quale s'abbia condegna relazione.

[77r]

Come anche sia, che d[ett]o Mons[igno]r Giraud in vig[or]e di d[ette] facoltà, ed in esecuzione della determinazione di d[etta] Ill[ustrissi]ma Cong[regazion]e dep[utat]a facesse ne luoghi publici, e soliti di Roma, affiggere una notificazione stampata, in data 9 Xmbre 1744, con cui si notificava a chi volesse attendere alla compra dei d[etti] Beni espressi in d[etta[notificazione o unitam[en]te, o separatam[en]te, che dovesse fare l'offerta in mano del S[igno]r Gio[vanni] Airoldi, Min[nist]ro Deput[at]o, et avendo successivam[en]te, e sotto li 14 Gennaro dell'anno 1745, la d[etta] Cong[regazio]ne depu[ta]ta risoluto si dovesse porre in vendita anche un Casino di d[etto] S[igno]r March[es]e Caffarelli posto nella Città di Frascati, il med[esim]o Mons[igno]r Economo ha fatto affiggere nuova notificazione in data 8 feb[raro[1745 comprensiva anche di d[etto] Casino; qual notificazione stampata s'inserisce nel p[rese]nte I s[tromen]to del ten]ore] &c., e ne fa rinovata et affissa altra manoscritta del mese di [X]mbre pass[a]to e non essendo stata data sino a quest'ora, altra

¹¹ - Francesco Felice Amadei (1704-), Romano, divenne uditore di Rota nel 1750.

¹² - Baldassarre Cenci (1710-1763), quinto di sette figli di Tiberio e Eleonora (Maddalena) Costaguti, Baldassare appartiene ad nobile ed antica famiglia romana. Ha studiato alla Pontificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici, dove ottenne il dottorato *in utroque iure*. Nominato canonico della basilica Vaticana (1730), referendario del tribunale della Segnatura (1735), fu nominato nel 1737 governatore di Benevento, incarico che mantenne fino a giugno 1739. Ritornato a Roma, fu nominato relatore della Congregazione della Consulta (fino al 1742), uditore del tribunale della Segnatura, uditore della Camera Apostolica (da settembre 1753) e segretario della Congregazione della Consulta. Fu creato cardinale-presbitero da papa Clemente XIII nel concistoro del 23 novembre 1761. Il 25 gennaio 1762 ottenne il titolo di Santa Maria in Ara Coeli. Il papa lo nominò delegato e commissario con poteri assoluti per il drenaggio delle paludi pontine Morì il 2 marzo 1763 a Nettuno. I suoi resti riposano nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli.

¹³ - [Dizionario Biografico Treccani]: «Bernardino Giraud nacque a Roma il 14 luglio 1721 dal conte Pietro e da Altilia dei conti Zagaroli, terzogenito di cinque figli (con Alessio, Stefano, Ferdinando e Plautilla [...] Studiò filosofia e teologia nel collegio Tolomei di Siena con Lorenzo Ricci, futuro generale dei gesuiti, laureandosi in utroque iure nell'Università di quella città l'11 sett. 1738. Rientrato nel 1739 ricevette la tonsura dal vicegerente F. Spada. Protetto dal card. L.M. Torrigiani e godendo della benevolenza di Benedetto XIV e Clemente XIII, entrò subito nella carriera prelatizia, facendovi rapidi progressi: referendario utriusque Signaturae, delegato apostolico a Norcia, ponente della congregazione del Buon Governo, giudice della Fabbrica di S. Pietro, luogotenente della Camera apostolica, votante del supremo tribunale della Segnatura di giustizia [...]»

[77V]

offerta che quella del S[igno]r Abb[ate] Ant[oni]o Nocodemi pro persona nominanda che per la compra di d[etto] Casino di Frascati offerse per prezzo scudi mille, e cinquecento; quale offerta s'inserisce original[men]te nel p[rese]nte I[strumen]to del tenore &c.

La pred[ett]a Ill[ustrissi]ma Cong[regazio]ne deputata, vedendo che doppo si lungo tempo dall'affissione di d[etto] editto, non è comparso altri che d[etto] S[igno]r Nicodemi, sotto li 28 dello scaduto Xmbre ha risoluto, e deliberato doversi d[etto] Casino vendersi al med[esim]o S[igno]r Nicodemi unico Oblatore per il prezzo offerto di s[cudi] 1500, ad eff[ett]o di depositarli, per erogarli in tutto e per tutto in conformità di d[etto] Pontificio Chirografo; e volendosi da ambe le parti venire all'effettiva compra e vendita di d[etto] Casino med[ian]te pub[blic]o Istrom[en]to affinché la verità sempre apparisca; quindi &c.

Alla p[resen]za di me Not[ar]o e testi[mon]i (...?) presente personalm[en]te esistente il pred[ett]o Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo e

[78r]

Rev[erendissi]mo Bernardino Giraud Economo come sopra depu[ta]to al Patrim[oni]o di d[etto] March[es]e Prospero Caffarelli da me Not[ar]o benissimo conosciuto, il quale, servendosi, e dichiarando servirsi delle facoltà concesseli da N[ost]ro Sig[nor]e nel suo di sopra riferito Chirografo segnato li 30 Giugno 1744, al quale &c., in nome e vece di detto S[igno]r Marchese Prospero Caffarelli, e come Economo deput[at]o al di lui Patrimonio, ed in ogn'altro più valido, e miglior modo, vende, et aliena al pred[ett]o S[igno]r Antonio Nicodemi e Persona da nominarsi sempre, ed in ogni tempo da med[esim]o; esso S[igno]r Ant[oni]o p[resen]te e per la Persona sud[dett]a, e loro Eredi e Successori qualsisiano, p[rersonalmen]te accettante, e legitimamente stipolante &c.

La sud[dett]a Casa, o sia Casino spett[ant]e al Patrimonio dello spesso detto S[igno]r Marchese Caffarelli posto dentro la Città di Frascati su la Piazza del domo

[78v]

che fa cantone per andare alli Cappuccini con circa due once d'acqua, e per quello che è, rimesse, et altri annessi connessi membri e pertinenze &c. ; e per causa, e titolo di simile perfetta perpetua, et irretrattabile vendita, et alie[nazion]e &c. d[etto] Mons[signo]r Economo in virtù delle sud[dett]e facoltà cede trasferisce, e rinuncia a fav[or]e di d[etto] S[igno]r Nicodemi, e della Persona da nominarsi dal med[esim]o, e loro tutte, e singole ragg[ion]i et azzioni a d[etti] Patrim[oni]o, e Fid[eicommi]ssi Caffarelli, in qualunq[ue] modo competenti sopra d[etto] Casino come s[opr]a, venduto, non riservando per esso ragg[ion]e, né azzione alcuna, ad averle, goderle anche con la piena C[lauso]la del Cos[titu]to, ed effetto del precario in forma.

E questa vendita, et alien[azio]ne &c. d[etto] Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo e Rev[erendissi]mo Economo in virtù delle sud[dette facoltà l'ha fatta, e la fa a fav[or]e di d[etto] S[igno]r Nicodemi e persona da nominarsi da esso come s[opr]a, e loro &c. come unico Oblatore, per il prezzo, come sopra

[105r]

di scudi mille, e cinquecento m[one]ta rom[an]a da giulij X per scudo, quali alla p[rese]nza di me Not[ar]o e testi[mon]i infr[ascritt]i d[etto] Mons[igno]r Economo ebbe, e ricevé da d[etto] S[igno]r Nicodemi Comp[rato]re med[ian]te un ordine di simil somma diretto alli S[ignor]i Prov[vedito]ri del Sag[ro] M[on]te della Pietà di Roma quale, il med[esim]o Mons[igno]r Economo, lasciatane presso di me Copia collez[iona]ta per inserirla nel p[rese]nte Istr[oment]o del ten[or]e &c. originalmente tirò

a se, e tirata &c., di esso, e denari contenutivi, adesso per quando &c., chiamossi con[ten]to e soddisfatto, e rin[uncian]do all'eccezzione &c., et alla Speranza ne fece, e fa nel nome sud[dett]o quietanza in forma anche per patto &c.

Quali scudi mille cinquecento m[one]ta contenuti nel sud[dett]o Ordine promise d[etto] Mons[igno]r Economo contestualm[en]te all'esazzione rilasciare in d[etto] Sag[ro[M[on]te di Pietà in Cred[it]o di d[etto] Patrimonio Caffarelli. con dichiar[ar]e, che provengono dal prezzo di d[etto] Casino, ad eff[ett]o con ordini

[105V]

del med[esim]o Mons[igno]r Giraud Economo, da sottoscriversi anche da d[etti] Prelati che compongono la Cong[regazion]e Par[ticola]re, erogarli in dimiss[ion]e de Montisti di d[etto] M[on]te Religione, Cr[edit]ori di d[etto] Sig[no]r March[es]e Prospero Caffarelli, e di poi dell'altri Cr[edit]ori di d[etto] Patrimonio secondo l'istruzzione della med[esim]a Congr[egazion]e Par[ticola]re, quali Montisti, ed altri Cr[edit]ori come s[opr]a dovranno nell'atto della recezzione di d[etto] denaro, traslativam[en]te, e non estintivam[en]te¹⁴ cedere, rinunciare a fav[or]e di d[etto] Comp[rato]re, e suoi &c., tutte, e singole ragg[ion]i, azzioni, e privilegij anche d'anteriorità, poziosità¹⁵, ipoteche, ed altre qualsisiano ad essi competenti contro d[etto] Sig[no]r March[es]e Prospero Cafarelli, e suo Patrimonio, e sopra d[etto] Casino respett[ivament]e, tali però, quali &c., e purché &c. ne meno in concorso &c., e ricusando cederle, non di meno i pagam[ent]i debbano seguire con animo espresso, e precisa intenz[ion]e, che d[etto] Comp[rator]e, e Suoi &c.

[106r]

debbano in esse succedere e subentrare, e tal subingresso gli suffraghi, quanto la stessa, ed effettiva cessione, per tutti li fini, ed effetti ad essi più utili, proficui, e competenti, e non alt[rimenti]. Promettendo d[etto] Mons[signo]r Economo nel nome sud[dett]o il sud[dett]o Casino con suoi annessi come s[opr]a venduto spettare al Patrimonio di d[etto] Sig[no]r March[es]e Prospero Caffarelli, et attesi li sud[dett]i chirografi della S[anta] M[emoria] di Clem[ente]e XII, e del Regnante Sommo Pontefice Benedetto XIV essere rimasto libero da qualunq[ue] fid[eicommi]sso, Primog[enitu]ra, vincolo, ipoteca, ed altro peso come anche essere effettivam[en]te libero di Canone, e d'ogn'altro peso, come anche essere effettivam[en]te libero di Canone e di ogn'altra servitù &c., e non esser stato ad altri venduto, dato, donato, permutato, distratto, obligato, né in altro qualunque modo alienato, preso il vocabolo d'alien[azion]e in amplissimo significato, né esserne stata fatta altra cosa in pregiud[izi]o della p[rese]nte vendita,

[106v]

quale promette esser buona, vera, valida, e leg[itti]ma, bene, validam[en]te, e legitimam[en]te fatta, e come tale sempre, e perpetuam[en]te mantenere attendere, et inviolabilm[en]te osservare &c. nel sud[dett]o nome, contro non fare &c. sotto quals[ivogli]a pretesto &c. ed in essa far consentire qualunque persona, ancorché privilegiata, benché ecc[lesias]tica, o luogo pio, che n'avesse o pretendesse avervi interesse ad ogni semplice richiesta di d[etto] Sig[no]r Comp[rato]re, e Suoi &c. E sopra il med[esim]o non inserire, né far inserire lite, e molestia alcuna, anzi ogni lite e molestia in qualunq[ue] giud[izi]o, istanza, e parte di lite, promette in suo nome assumere in d[etto] Patrimonio, e così assunte proseguirle, e terminarle, a tutte, e sing[ol]e cura, e spese del medesimo] Patrimonio, anche di Pro[curato]re, et Avv[oca]to, ad ogni semplice interpellazione da farsi

¹⁴ - "Traslativamente e non estintivamente", in modo tale, cioè, che un diritto si trasferisca ad altri, e non già che si estingua.

¹⁵ - Poziosità: probabilmente dal latino *potior*, *us*, *oris* = più vantaggioso.

[107r]

per parte di d[etto] Comp[rator]e, e Suoi &c. anche dom. dimissa copia¹6, ed in caso d'assenza da Roma per contradette, editto pub[blic]o, o per aff[ission]e ad valvas Curiae secondo lo Stile de Tribunali di Roma, quale così fatta abbia la stessa forza, e vig[or]e come se la lite fosse stata personalm[en]te, e solennem[en]te in[tima]ta senza alcuna cura, e spesa di d[etto] Sig[no]r Comp[rator]e, e Suoi &c., quali promise mantenere, e conservare in quieto, e pacifico pos[ses]so di d[etto] Casino, e suoi annessi, e libero godimento de frutti di esso; altrimenti in ogni, e qualunq[ue] caso di contravenzione, nullità, invalidità, e rescissione delle cose sud[dett]e, o ciascuna di loro risultante da qualunq[ue] capo, e causa anche chiusi nel corpo dell'una, e l'altra legge, d[etto] Mons[ign]or Economo, oltre la di loro precisa, et inviolabile osservanza vuole, che d[etto] Patrimonio conf[erit]o in nome di esso, promette sia tenuto

[107V]

da evizione¹⁷ g[enera]le, e par[tico]are di d[etto] Casino, e suoi annessi e leg[itti]ma difesa di fatto, e di ragg[ion]e nella forma di rag[ion]e valida, ed in Roma solita, e consueta ed a tutti, e singoli danni &c. de quali &c.

Quae omnia &c. alias &c. de quibus &c. quod &c. pro quibus &c. d[ictus] R[everendus] P[ater] D[ominus] Giraud uti Economus p[raedic]us ante.ctum (?) Patrimonium d[icti] D[omini] March[ionis] Prosperi Caffarelli, eiusq[ue] bona et Jura &c. ipsum d[ictum] D[ominum] March[ion]em Prosperum, eiusq[ue] haeredes &c. bona &c. Jura &c. [...] [...]

Actum Roma in Palatio d[icti] Ill[ustrissi]mi et R[everendssi]mi Giraud in via Coronariorum iuxta &c. ibidem prae[senti]bus Josepho Duchene (?) filo q[uond]am Claudij de (...?) et D[omio] Petro de Jacobis fil[io] q[uonda]m Gabrieli cavalen. (...?)

Pro D. Paparozzio A[uditore] C[amerae] Not[ario] Joseph Mariotti

[79r]

S[ignorı Prov[veditor]i del Sagro] M[on]te della Pietà di Roma li scudi millecinquecento esist[ent]i in cot[est]o S[agro] M[ont]e in mio cred[it]o¹8 si compiaceranno farli pagare al Patrim[oni]o dell'Ill[ustrissi]mo S[ignor]r March[es]e Prospero Caffarelli, e per esso a Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo e R[everendissi]mo Bernard[in]o Giraud Economo di d[etto] Patrimonio specialm[en]te deput[at]o dalla Santità di N[os]tro Sig[nor]e Papa Benedetto XIV con suo special moto p[ropri]o segnato li 30 Giu[gn]o 1744 et esibito per gl'atti del Paparozzi Not[ar]o A[uditoris] C[amerae] sotto li 4 Agosto susseguente al quale &c. che glie li faccio pagare per prezzo d'un Casino con suoi annessi spett[ant]e a d[etto] Patrim[oni]o posto dentro la Città di Frascati su la Piazza del domo app[ress]o i suoi noti confini da d[etto] Mon[signo]r Ill[ustrissi]mo Giraud in vista delle facoltà

¹⁶ - Si legga: «Domi dimissa copia». Si veda per esempio CAROLUS COCQUELINES, *Bullarum, privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum amplissima Collectio ...*, T. V, pars IV, Roma 1754, p. 49: «Citationes, intimationes, & alia, non exequantur praedicti, sive personaliter, sive domi dimissa copia post tertiam horam noctis, per affixionem autem in casibus praemissis nonnisi de die, & tunc in relationibus exprimant fecisse de die dimissa copia affixa in tali loco»

¹⁷ - L'evizione è la garanzia che il venditore deve dare che la cosa venduta non appartenga ad altri che la possano rivendicare.

¹⁸ - in margine è la seguente scritta cancellata: «consegnatimi da Mons.e Ill.mo e Rev.o D. Gaetano Amato Segretario de' Brevi a Poveri».

[79v]

dategli da N[ost]ro S[igno]re nell'anzidetto Chirografo, venduto a favore di me sotto[scritto], come unico Oblatore, e della persona da nominarsi da me in ogni tempo a ten[or]e dell'Istr[ument]o di d[etta] vendita rog[at]o in d[etti] atti del Paparozzi Not[ar]o A[uditoris] C[amerae] sotto [... ?... ?] &c., e li sud[dett]i scudi millecinquecento m[one]ta d[etto] Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo Giraud doverà contes[tualmen]te rilasciare a cot[est]o Sag[ro] M[on]te in Crd[it]o del sud[dett]o Patrim[oni]o Caffarelli, con la dichia[razion]e che provengono dal prezzo di d[etto] Casino come s[opr]a vendutomi, ad eff[ett]o con ord[in]e del med[esim]o Mons[igno]r Gitaud Economo sud[dett]o da sottoscriversi anche dall'Ill[ustrissi]mi, e R[everendissi]mi Mons[ignor]i Argenvilliers, Amadei, e Cenci, che compongono la Cong[regazio]ne par[ticola]re deputata da N[ostr]o Sig[nor]e eroganti.

[104r]

in dimissione de Montisti del M[on]te Religione, nel quale d[etto] March[es]e Prospero Caffarelli fu ammesso in virtù di Special Chirografo della della S[anta] M[emoria] di Clemente XII e dipoi dell'altri Cr[editori] di d[etto] Patrim[oni]o secondo l'Istruzione di d[etta] Cong[regazion]e par[tico]lare, quali Montisti, ed altri Cr[edit]ori come s[opr]a doveranno nell'atto della recezz[ion]e di d[etto] denaro traslastivam[en[te, e non estintivam[en]te cedere, e rinunciare a mio favore tutte, e singole rag[io]ni, azzioni, e privilegij anche d'anteriorità, poziosità¹⁹, ipoteche, ed altre qualsisiano ad essi competenti contro d[etto] S[igno]r March[es]e Prospero Caffarelli, e suo Patrimonio, e sopra d[etto] Casino respett[ivament]e, tali però, quali &c., e purché &c. ne meno in concorso &c., e ricusando cederle, nondimeno

[104V]

d[etti] pagam[ent]i dovranno seguire, con animo espresso, e precisa int[enzion]e di dovere io sottoscr[itto] e la persona da nominarsi succedere, e subentrare in esse, e tal subingresso ci suffraghi, quanto la stessa, ed effettiva cess[ion]e, per tutti li fini, ed effetti a noi più utili, proficui, e competenti, e non altrim[enti], che con ric[hies]ta senz'alcuna fede Not.e saranno ben pagati q[uest]o dì 21 Genn[ar]o 1746 S]cudi] 1500 m[one]ta Ant[oni]o Nicodemi

[108r]

Eadem Die

Il (...?) S[igno]r Ant[oni]o Nicodemi cost[ituit]o personalm[en]te avanti di me Not[ar[o e delli infra[scritti] testi[moni], volendo dichiarare la buona fede del sud[dett]o contratto della Compra di d[etto] Casino, spontaneam[en]te con suo giuramento &c. et in ogn'altro migl[io]r modo &c. dice e dichiara che la vendita del (...?) Casino fatta da d[etto] Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo e Rev[erendissi]mo Giraud a favore di esso S[igno]r Nicodemi, è stata fatta ad intuito, e contemplazione di Mons[igno]r Ill[ustrissi]mo e R[everendissi]mo Gaetano d'Amato²⁰, Seg[retar]io

¹⁹ - Poziosità: probabilmente dal latino *potior*, *us*, *oris* = più vantaggioso.

²⁰ - *Notizie per l'anno 1755*, Roma 1755 nella stamperia del Chracas, p. 310: «Gaetano Amato nato in S. Severino, diocesi di Salerno, il 13 luglio 1689, segretario de Brevi a Principi e prelato domestico di Benedetto XIV.»

de' Brevi a Principi²¹ di N[ostro] S[ignore] al quale spetta et appartiene tutto il comodo, et incomodo di d[etto] contratto della sud[dett]a Compra nella quale esso S[igno]r Nicodemi asserisce non aver altro che il nudo, e puro nome, dichiarando ancora esso S[igno]r Nicodemi, che li scudi mille cinquecento depositati in suo Credito nel Monte di Pietà, e pagati come s[opr]a con ordine di d[etto] Mons[igno]r Giraud, sono stati al sud[dett]o effetto dati da d[etto]Mons[igno]r Amato a d[etto] S[igno]r Nicodemi, il quale dice e dichiara che d[etto]

[108v]

Mons[igno]r Amato è il vero e reale Comp[rator]e di d[etto] Casino, e così dice e dichiara in ogni miglior modo &c.

Actam Romae, ubi supra, p[raese]ntibus suprascriptis testibus

J[oseph] Mariotti

[111**r**]

segue la prima metà della notificazione a stampa del 12 Gennaro 1746.

dopo p. 80r segue la seconda metà della notificazione a stampa del 12 Gennaro 1746, la cui prima metà è a p. 102.

[8or]

Io sotto[scritto] pro persona nominanda al Casino posto in Frascati, e suoi anessi spettante al Patrimonio Caffarelli asserisco la quantità di scudi mille e cinquecento m[one]ta. Questo dì Decembre 1746

//AntonioNicodemi //

²¹ - GAETANO MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni...*, vol. V. Venezia 1860, p. 121: «In quel periodo vi erano due segretari, uno chiamato segretario de' brevi Pontificii, l'altro segretario de' brevi a' principi. Il primo di questi spedisce i nominati Brevi e diplomi, il secondo scrive quelli diretti *ad reges et principes.*»